

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

Titolo I

Art. 7

*Territorialità dell'imposta - Definizioni [\(1\)](#) Testo
risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 12](#), comma 1, Legge 30
ottobre 2014, n. 161*

Versione: 18

Modificativo: 12, comma 1, legge 30 ottobre 2014, n. 161

Entrata in vigore:

25 novembre 2014

1. Agli effetti del presente decreto:

a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;

b) per "Comunità"[\(3\)](#) o "territorio della Comunità"[\(3\)](#) si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a):

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;[\(4\)](#)

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;

6) le isole Anglo-Normanne;[\(2\)](#)

c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro;

d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;

e) per "parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità"[\(3\)](#), si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità[\(3\)](#) tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; "luogo di partenza di un trasporto passeggeri" è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità[\(3\)](#),

eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità(3); "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri" è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità(3), per passeggeri imbarcati nella Comunità(3), eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità(3); per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto;

f) per "trasporto intracomunitario di beni" si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. "Luogo di partenza" è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente;

g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto" si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.

Note:

(1) Articolo modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, dall'art. 1, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, dall'art. 39, L. 29 dicembre 1990, n. 428, dall'art. 57, comma 1, lett. A), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, dall'art. 3, comma 120, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 2, comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 18 febbraio 1997, n. 28, dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 29 settembre 1997, n. 328, dall'art. 46, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 273, dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294, dall'art. 1, comma 325, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, infine, dall'art. 24, comma 4, lett. a), L. 7 luglio 2009, n. 88, con la decorrenza prevista dal comma 9 del medesimo art. 24, L. 88/2009. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010.

(2) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 2, lett. b), L. 15 dicembre 2011, n. 217; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 8, comma 5, L. 15 dicembre 2011, n. 217.

(3) A norma dell'art. 8, comma 2, lett. o), L. 15 dicembre 2011, n. 217, i richiami alla "Comunità" devono intendersi riferiti all'"Unione europea".

(4) Numero così sostituito dall'art. 12, comma 1, L. 30 ottobre 2014, n. 161.